

Puglia

L.R. 16/04/2015, n. 24

Codice del commercio.

Publicata nel B.U. Puglia 22 aprile 2015, n. 56, supplemento.

Art. 3 Articolazione dell'intervento regionale.

In vigore dal 28 aprile 2018

1. La Regione provvede all'attuazione della presente legge con uno o più provvedimenti attuativi che definiscono:

- a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
 - b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
 - c) le modalità di verifica dell'influenza sovra-comunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2;
 - d) le modalità di organizzazione, la durata e le materie delle attività di qualificazione e di aggiornamento professionale necessarie per l'esercizio dell'attività;
 - e) tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie;
 - f) le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale;
 - g) le modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica (CAT);
 - h) i documenti regionali di indirizzo e programmazione di cui al capo III del titolo I (6);
 - i) i requisiti e le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale;
 - j) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma 3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale (6);
 - k) le modalità e procedure per la realizzazione dei distretti urbani del commercio.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative (3).

3. Per associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel CNEL che siano firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria. Per le disposizioni in materia di carburanti sono consultate le relative associazioni di impresa maggiormente rappresentative (4).

4. È vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.

5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 126/2016 (5).

(3) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, L.R. 9 aprile 2018, n. 12 .

(4) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, L.R. 9 aprile 2018, n. 12 .

(5) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, L.R. 9 aprile 2018, n. 12 .

(6) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Reg. reg. 28 febbraio 2017, n. 4* .

Art. 15 Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.

In vigore dal 7 maggio 2015

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche attraverso l'ottenimento di certificazioni di qualità e l'incremento del livello tecnologico. La Regione persegue inoltre la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.

2. Ai fini del comma 1, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale e di Città metropolitana di Bari purché aventi sede legale nel territorio regionale. L'istituzione può essere richiesta, anche con riferimento a un'unica provincia, da associazioni che siano

presenti nel relativo consiglio camerale con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di assegnazione di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*) per i rappresentanti del settore commercio, o che rappresentino almeno il 10 per cento della consistenza delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere dell'ultimo anno disponibile.

3. I centri svolgono a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT autorizzati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

5. Attraverso i provvedimenti di cui all'articolo 3 sono definiti:

- a) i requisiti, affinché centri costituiti anche in forma consortile dalle associazioni di categoria del commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;
 - b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
 - c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali;
 - d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei CAT;
 - e) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei CAT.
-

Abruzzo

L.R. 16/07/2008, n. 11

Nuove norme in materia di commercio.

Art. 1

1.-70. omissis

71. (Centri di assistenza tecnica). La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, a carattere nazionale, più rappresentative a livello provinciale, anche in collaborazione con le Camere di Commercio, ed altri enti pubblici. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri autorizzati allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, anche in relazione all'attivazione degli Sportelli Unici per le imprese. Esse stipulano apposite convenzioni con detti centri, ai quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche ⁽²³⁾.

72.-155. omissis

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 05/12/2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 dicembre 2005, n. 49, suppl. straord. 9 dicembre 2005, n. 25.

Art. 85

Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (236).

1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di duemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di duemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorzarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale (237).

2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

- a) formazione professionale degli operatori commerciali;
- b) assistenza tecnica generale;
- c) formazione e aggiornamento professionale;
- d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
- f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
- g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
- h) gestione delle risorse umane;
- i) sicurezza e tutela del consumatore;
- j) tutela dell'ambiente;
- k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
- l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
- n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.

5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.

5-bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet (238).

6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività (239).

7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci (240). La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione (241). In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. [L'Amministrazione regionale può avvalersi dell'operato dei CAT per l'espletamento:

- a) di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- b) delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;

- c) delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l'iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore;
- c-bis) di attività per la realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di centri in via, centri commerciali naturali e altre forme di aggregazione degli operatori dei settori commerciali, turistici e del terziario (242)] (243).
- 8-bis. [L'ente gestore degli interventi di cui agli articoli 95, 96 e 98 può stipulare convenzioni con i CAT, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento] (244).
9. [L'Amministrazione regionale, nelle proprie attività istruttorie, può avvalersi anche dei Centri di coordinamento tra i CAT e dei Consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.)] (245).
10. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi proposti dai CAT, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi, di informazione e assistenza gratuita, per la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi, l'andamento occupazionale e l'evoluzione del mercato distributivo e turistico, nonché per la predisposizione di progetti per la realizzazione di centri in via, di centri commerciali naturali e di altre forme di aggregazione degli operatori dei settori commerciali, turistici e del terziario] (246) (247).
- 10-bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni (248).

(236) Vedi, anche, il D.Dirett. 5 settembre 2008, n. 2405/PROD/COMM, il D.Dirett. 27 maggio 2009, n. 1088/PROD/COMM, il D. Dirett. reg. 17 giugno 2010, n. 1032/PROD/COMM/29/05/CAT, il D. Dirett. reg. 15 settembre 2011, n. 3367/LAVFOR.COM/2011 e il D. Dirett. reg. 1° agosto 2013, n. 4179/LAVFOR.COM/2013.

(237) Comma dapprima modificato dall'art. 11, comma 5, lettera f), L.R. 11 agosto 2010, n. 16, dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge) e dall'art. 8, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge).

(238) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge).

(239) Comma prima sostituito dall'art. 27, comma 1, L.R. 9 dicembre 2016, n. 19. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 32 della medesima legge e poi così modificato dall'art. 2, comma 12, L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Per l'applicabilità del presente comma vedi l'art. 2, comma 13, L.R. n. 31/2017. Il testo precedente era così formulato: «6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale, qualunque sia la specifica forma societaria prescelta, un componente scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale, deve essere presente nel collegio sindacale e gli utili delle gestioni devono essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.»

(240) Periodo così modificato dall'art. 11, comma 5, lettera f), L.R. 11 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(241) Periodo così modificato dall'art. 11, comma 5, lettera f), L.R. 11 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(242) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge).

(243) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge).

(244) Comma aggiunto dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

(245) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge).

(246) Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 27, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge) ed infine abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; è autorizzata inoltre a finanziare la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.»

(247) Vedi anche il regolamento approvato con D.P.Reg. 12 novembre 2007, n. 0366/Pres.

(248) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge).

Liguria

L.R. 02/01/2007, n. 1

Testo unico in materia di commercio.

Pubblicata nel B.U. Liguria 3 gennaio 2007, n. 1, parte prima.

Sezione II - Organismi associativi

Art. 9

Centri di assistenza tecnica.

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale e loro organismi o società di cui esse detengono la maggioranza di quote o azioni, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 5 e non devono perseguire scopo di lucro.
3. La Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
4. I centri inoltre devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.
5. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. I Centri di assistenza tecnica svolgono, altresì, le attività indicate al comma 7 dell'articolo 122 e quelle inerenti lo sviluppo delle aggregazioni e delle reti d'impresa, nonché dell'innovazione (12).
6. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione e innovazione commerciale anche attraverso il sostegno alla diffusione delle aggregazioni e delle reti d'impresa, l'individuazione di programmi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali, del patrimonio artistico e culturale e l'implementazione della vivibilità del territorio e per la tutela dei consumatori. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti, nonché specifici programmi volti alla diffusione dell'innovazione tra le imprese (13).
7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
8. La Regione, per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), può stipulare apposite convenzioni con i Centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 dirette a:
 - a) promuovere iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura di impresa tra le donne;
 - b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile;
 - c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.

(12) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 23.

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 agosto 2011, n. 23. Il testo originario era così formulato: «6. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei centri di cui al comma 1 attraverso finanziamenti previsti dalla presente legge.».

Lombardia

L.R. 02/02/2010, n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3.

Art. 12

Centri di assistenza tecnica alle imprese.

1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui al presente testo unico, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.

2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale, nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- d) sicurezza e tutela dei consumatori;
- e) tutela ambientale;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.

Toscana

L.R. 07/02/2005, n. 28

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.

Sezione III
Organismi associativi

Art. 10

Centri di assistenza tecnica.

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.
3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Umbria

L.R. 13/06/2014, n. 10

Testo unico in materia di commercio.

Publicata nel B.U. Umbria 20 giugno 2014, n. 30.

Articolo 15 Centri di assistenza tecnica.

In vigore dal 5 luglio 2014

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti con propri rappresentanti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle Camere di commercio.

2. I Centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.

3. I Centri di assistenza svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

5. La Regione con norme regolamentari definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12 (1)
Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 10 febbraio 2010, n. 27 suppl.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
Visto l'art. 44, comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
Vista la L.R. 7 maggio 2008, n. 5, che, all'art. 2, comma 1, lettera g, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge;
Vista la Delib.G.R. 9 febbraio 2010, n. 296 di adozione del regolamento;

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11, come modificata dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge".
2. Ai sensi dell'art. 22 della legge la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:
 - a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
 - b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
 - c) l'elevazione del livello tecnologico;
 - d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

TITOLO I

Costituzione, attività e soggetti promotori

Art. 2

Costituzione dei Centri di assistenza tecnica.

1. I Centri possono essere promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale purché aventi sede legale nel territorio regionale.
2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere presenti nel consiglio della CCIAA con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di assegnazione di cui alla legge n. 580/1993 per i rappresentanti del settore commercio;
 - b) dimostrare di rappresentare non meno del 10% delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere dell'ultimo anno disponibili. La consistenza delle imprese rappresentate viene dimostrata attraverso una delle seguenti modalità:

- attestazione dell'INPS riportante il numero delle imprese del commercio associate alla organizzazione richiedente;
 - attestazione di un Ente Bilaterale di settore.
3. I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere dimostrati con riferimento alla provincia o alle province in cui il centro intende svolgere l'attività.
4. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:
- a) Camere di Commercio;
 - b) gli enti e le società di formazione professionale;
 - c) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
 - d) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
 - e) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
 - f) gli Istituti di credito e le società finanziarie;
 - g) enti bilaterali settoriali.

Art. 3

Attività dei centri di assistenza tecnica.

1. Le attività per cui possono essere richieste le autorizzazioni regionali sono le seguenti:
- a) Attività di assistenza tecnica e consulenza, attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;
 - b) Avvalimento.
2. L'attività di assistenza tecnica e consulenza da esercitarsi attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale, comprende:
- 1) diffusione, innovazione tecnologica ed organizzativa;
 - 2) gestione economica e finanziaria;
 - 3) accesso agli strumenti di finanza agevolata;
 - 4) adempimenti amministrativi;
 - 5) sicurezza e tutela dei consumatori;
 - 6) igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 7) certificazione di qualità;
 - 8) commercio elettronico;
 - 9) internazionalizzazione;
 - 10) cooperazione ed integrazione.
3. L'attività di avvalimento comprende:
- 1) pratiche amministrative;
 - 2) finanza agevolata;
 - 3) creazione d'impresa;
 - 4) studi e ricerche.

TITOLO II

Struttura e requisiti dei Centri di assistenza tecnica

Art. 4

Norme generali.

1. Le associazioni di categoria, di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione per costituire il centro di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia in una o più province e dimostrare la disponibilità di adeguate strutture organizzative ed operative sul territorio.
2. I Centri devono possedere almeno una struttura operativa nel territorio di riferimento con idonea attrezzatura allo svolgimento dell'attività e possedere precisi requisiti in relazione alla specificità delle attività che intendono svolgere.
3. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti, Enti Bilaterali Settoriali.
4. Per l'assistenza nelle tematiche del lavoro i Centri stipulano convenzioni con gli Enti Bilaterali.
5. Nel caso di richiesta in forma consortile sono ritenuti validi i requisiti dei singoli consorziati.

6. In applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge, le amministrazioni pubbliche stipulano convenzioni con i Centri di Assistenza Tecnica allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti per tutte le attività di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

Requisiti per l'attività di assistenza tecnica e consulenza.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, il centro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di un direttore tecnico - amministrativo, con inquadramento minimo I livello CCNL commercio, a tempo indeterminato per il coordinamento delle attività;
- presenza di un responsabile di sede con livello di inquadramento minimo II livello CCNL commercio;
- operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.

Art. 6

Requisiti per l'attività di avvilimento.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 3, il centro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di un direttore tecnico, con livello di inquadramento minimo "quadro" CCNL commercio per il coordinamento delle attività;
- presenza di un responsabile di sede con inquadramento minimo II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;
- presenza di un responsabile amministrativo, con inquadramento minimo II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;
- operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.

TITOLO III

Domanda di autorizzazione

Art. 7

Documentazione.

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica deve essere presentata all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Attività Economiche e Consumatori, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto che prevedano espressamente lo svolgimento delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al Titolo II del presente regolamento;
- dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia";
- copia dello Statuto dell'associazione costituente;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, da parte dei soggetti costituenti il CAT;
- una relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura associativa, contenente i dati sulla rappresentatività del settore;
- CCNL settore commercio sottoscritto dall'associazione nazionale di appartenenza

- la copia del decreto di assegnazione di cui alla legge n. 580/1993 per i rappresentanti del settore commercio nel caso di richiesta di autorizzazione a valere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 comma 2, lett. a);
- attestazione sulla consistenza associativa da parte dell'INPS o di un Ente Bilaterale di settore nel caso di richiesta di autorizzazione a valere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 comma 2 lett. b);
- libro matricola;
- una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio;
- documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate per l'erogazione dei servizi in relazione alle attività svolte.

Art. 8

Autorizzazione regionale.

1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali la stessa si intende accolta.
2. I Centri autorizzati ai sensi del presente regolamento, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, devono esporre al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica" e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

Art. 9

Relazione sull'attività svolta da parte dei Centri di assistenza tecnica.

1. I Centri di Assistenza Tecnica presentano al Servizio Attività Economiche e Consumatori entro il 30 giugno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed entro il 30 novembre il programma di attività previsto per l'anno successivo.
2. La relazione presentata entro il 30 giugno dovrà contenere l'attestazione del mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute.
3. Copia della relazione viene trasmessa anche all'Osservatorio Regionale per il Commercio.

Art. 10

Rendicontazione delle risorse assegnate ai centri di assistenza tecnica.

1. Le risorse assegnate dalla Regione ai centri di assistenza tecnica devono essere erogate solo dopo l'avvenuta trasmissione al Servizio competente per materia di rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.
2. Tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini conoscitivi, alla Prima Commissione Consiliare Permanente.

Art. 11

Disposizioni finali e norma transitoria.

1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del Reg. reg. n. 13/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del previgente regolamento si intende decaduta (2).
2. Qualora il Centro di Assistenza Tecnica intenda svolgere attività formativa, lo stesso resta assoggettato ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. L'autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica rilasciata ai sensi del presente regolamento decade e viene revocata:

- per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento.

4. È abrogato il Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 13 (3).

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R.12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, Reg. reg. 10 marzo 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario (nel quale era indicato erroneamente il Reg. reg. n. 12/2004) era così formulato: «1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del Reg. reg. n. 12/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi della precedente regolamento si intende decaduta.».

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, secondo comma, Reg. reg. 10 marzo 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario (nel quale era prevista erroneamente l'abrogazione del Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 12) era così formulato: «4. È abrogato il Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 12.».